



Disposizione Dirigenziale

1077I/051 del 22/07/2025

Oggetto: *Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l'Ente e la cittadinanza e concessione dei servizi di sollecito, accertamento, recupero, evasione delle entrate locali e di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. CIG: 9399303635.*
Autorizzazione al subappalto OdA ONV/459060 in favore di BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS



Il Dirigente Responsabile Area Entrate, dott.ssa Paola Sabadin

Premesso che:

- in data 05/06/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore srl, il Contratto di concessione relativo all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25.1 del Disciplinare di gara;

Considerato che:

- l'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 15 del Contratto di concessione prevedono la possibilità del subappalto e ne disciplinano le modalità, in ossequio alla normativa (*art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis, e art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023*);
- con PEC del 09/07/2025, acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli con il n. PG/2025/622033, il concessionario ha prodotto una richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della società **BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS** con sede legale in VIA BUFFALORA 3/H - 25135 BRESCIA- codice fiscale e P.IVA 02800270171;
- L'importo del subappalto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è di **€ 94.844,75 (Euro novantaquattromilaottocentoquarantaquattro/75) oltre IVA**

Dato atto che

- nei confronti della società BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS sono state avviate le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 vigente ratione temporis, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lettera a) del Protocollo di legalità sugli appalti, riportato nella Delibera di presa d'atto della Giunta Comunale n. 3202 del 5/10/2007;
- la società sub-appaltatrice ha riferito che ad oggi è in fase di istruttoria la pratica con cui ha richiesto l'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni e nelle province con popolazione superiore a 200.000 abitanti

Specificato che:

- il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto;
- ai sensi dell'art. 119 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è obbligato a sostituire “[...] *previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro [...]*”;

- il sub-appalto in esame, invece, s'intenderà automaticamente risolto in caso di esito negativo dell'istruttoria finalizzata all'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni e nelle province con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

Considerato, altresì, che

è opportuno procedere all'autorizzazione del subappalto in oggetto, nelle more:

- 1) degli esiti delle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) dell'esito dell'istruttoria finalizzata all'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni e nelle province con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

con riserva di comunicare al concessionario l'eventuale sussistenza di cause di esclusione del subappaltatore che dovessero emergere successivamente all'emanazione del presente provvedimento;

Visti:

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025 - 2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;
- la proposta del R.U.P. Ing. Amilcare Lodomini pervenuta con PG/2025/655171 del 19/07/2025 che qui si intende interamente riportata ed approvata;

Attestato che:

- ai sensi della nota del Direttore Generale PG/2021/633269 del 30/08/2021, la presente Disposizione non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nelle previsioni normative di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 (ripreso dall'art. 28 d.lgs. n. 36/2023), come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O., e pertanto sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione



DISPONE

Autorizzare il subappalto relativo all' **OdA ONV/459060 in favore di BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS**, nelle more delle risultanze dei controlli previsti degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'istruttoria per l'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione innanzi richiamata.

Documento allegato: proposta del R.U.P. PG/2025/655171

*Il Dirigente Responsabile dell'Area Entrate
dott.ssa Paola Sabadin*

La presente comunicazione è stata sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), ed è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Napoli, 19/07/2025
PG/2025/655171

*Al Dirigente Responsabile dell'Area Entrate
Dirigente del Servizio IMU e TARI
dott.ssa Paola Sabadin*

41-2-0-0-0

Oggetto: *Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l'Ente e la cittadinanza e concessione dei servizi di sollecito, accertamento, recupero, evasione delle entrate locali e di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. CIG: 9399303635.*
Proposta di autorizzazione al subappalto OdA ONV/459060 in favore di BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. K1086/008 del 20.09.2022 e con successivo bando inviato alla GUUE in data 26.09.2022, il Comune di Napoli ha indetto una procedura di gara per l'affidamento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. K1086/002 del 20.03.2023 il Comune di Napoli ha disposto l'aggiudicazione della concessione in favore della società Municipia S.p.A;
- la società aggiudicataria, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 25.1 del Disciplinare di gara, ha costituito la Società di Progetto NAPOLI OBIETTIVO VALORE s.r.l., la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
- in data 05/06/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l., il Contratto di concessione relativo all'affidamento in oggetto;



- con disposizione del Direttore Generale n. 22 del 26/06/2023 è stato nominato il DEC e costituito un Gruppo di Lavoro a supporto delle attività del RUP e del DEC;
- in data 29/06/2023 è stato sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni;

Considerato che:

- l'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 15 del Contratto di concessione prevedono la possibilità del subappalto e ne disciplinano le modalità, in ossequio alla normativa (*art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis, e art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023*);
- con PEC del 9/07/2025, acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli con il n. PG/2025/622033, il concessionario ha prodotto una richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della società **BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS**, con sede in VIA BUFFALORA 3/H - 25135 BRESCIA - codice fiscale e P.IVA 02800270171;
- l'attività oggetto del contratto di subappalto consiste in servizi di Back office per le attività di riscossione delle entrate tributarie e extratributarie per il Comune di Napoli;
- L'importo massimo del subappalto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è di **€ 94.844,75 (Euro novantaquattromilaottocentoquarantaquattro/75 oltre IVA)**

Dato atto che

- nei confronti della società BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS sono state avviate le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 vigente *ratione temporis*, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lettera a) del Protocollo di legalità sugli appalti, riportato nella Delibera di presa d'atto della Giunta Comunale n. 3202 del 5/10/2007;
- la società sub-appaltatrice ha riferito che ad oggi è in fase di istruttoria la pratica con cui ha richiesto l'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni e nelle province con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

Specificato che:

- il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto;
- ai sensi dell'art. 119 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è obbligato a sostituire "[...] *previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro [...]*"
- il sub-appalto in esame, invece, s'intenderà automaticamente risolto in caso di esito negativo dell'istruttoria finalizzata all'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione allo



svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni e nelle province con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

Considerato, altresì, che è opportuno procedere all'autorizzazione del subappalto in oggetto, nelle more:

- 1) degli esiti delle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) dell'esito dell'istruttoria finalizzata all'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni e nelle province con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

con riserva di comunicare al concessionario l'eventuale sussistenza di cause di esclusione del subappaltatore che dovessero emergere successivamente all'emanazione del presente provvedimento;

PROPONE DI AUTORIZZARE

il subappalto relativo all' OdA ONV/459060 in favore di BI SOLUTION SOC. COOP. ONLUS, nelle more delle risultanze dei controlli previsti degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'istruttoria per l'estensione dell'iscrizione per l'abilitazione innanzi richiamata.

*Il RUP
Ing. Amilcare Lodomini*

La presente comunicazione è stata sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), ed è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.